

N. R.G. 2859 \2020



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Claudio Cottatellucci	Giudice
Luigi Andrea Patroni Griffi	Giudice

letto il ricorso depositato in data 28 febbraio 2020
all'esito della udienza del 16 ottobre 2020 di trattazione cartolare ex art. 83 comma 7 lett. h
d.l. n. 18/2020 convertito in legge n.27\202 ;
viste le note depositate dalla difesa di parte ricorrente nel termine assegnato e la
documentazione allegata;
dato atto che parte convenuta non ha depositato note nel termine assegnato;
pronunzia il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa

da

(CF) CUI: **Vestanet: CR3166 e per esso Pierantonio Manzoni**,
nato in Pedrengo (Bg) il 30.01.1957, residente in Almenno s. Salvatore (Bg), via don Ronzoni n. 14
bis, c.f.: MNZ PNT 57A30 G412Y, in qualità di tutore del minore nato ad Abidjan
(Costa d'Avorio) il , giusto provvedimento del Tribunale per i minorenni di Brescia n.
RG Tutela 120\2019, n. 2628\19 Cron., , elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'Avv.
ABBAMONTE STELLA dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine del ricorso

RICORRENTE

e

**COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),**

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

OGGETTO:: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame nel primo colloquio avvenuto il 14 novembre 2018 i seguenti fatti:

- 1) di essere nato a in Costa d'Avorio ad Abidjan e di essere cittadino ivoriano, ma i suoi genitori sono originari del Burkina Faso era figlio unico e la madre era di etnia burkinabè. Precisa di essere stato cresciuto dalla nonna materna e quindi di riferire quanto quest'ultima gli ha raccontato. Non ha mai avuto documenti e non ha mai provato a procurarseli;
- 2) a richiesta di confermare i dati del C3 dichiara: *“non so quale sia la mia data di nascita, una volta, quando mi chiedevano che età avessi dicevo che avevo 18 anni, questo succedeva nel 2014-2015 perché mi vergognavo a dire che non sapevo la mia data di nascita. Il luogo di nascita è sbagliato”*;
- 3) dichiara di essere di etnia soninke e di religione musulmana, non è andato a scuola e non lavorava;
- 4) di non aver mai conosciuto il padre e non sa se sia vivo o morto;
- 5) di essere celibe e senza figli;
- 6) di essere partito dal paese due settimane dopo della festa del Tabaski del 2016 e di essere arrivato in Italia nel 2017;
- 7) viveva con la nonna materna, il marito di quest'ultima e le sue altre due mogli ed i relativi figli. Erano mussulmani e lo trattavano male: i figli delle altre mogli lo picchiavano e dicevano che era un bastardo e la nonna cercava di consolarlo;
- 8) un giorno sua nonna ha un incidente e da quel momento non poteva più camminare e per questo motivo il figlio della nonna la invita ad andare ad abitare da lui e la nonna lo porta con sé, ma la nuora non lo accetta: gli dice di andare in cerca di suo padre; lo maltratta; gli fa fare tutti i lavori domestici; lo picchia e gli fa male (frattura del braccio e la bocca);
- 9) di aver cercato di stare lì adoperandosi per fare tutti i lavori domestici che gli chiedevano ma anche il figlio della nonna non lo aveva mai accettato e lo aveva sempre picchiava. Precisa che la nonna non gli crede quando le riferisce di tutti i maltrattamenti subiti, ma in ogni caso non può fare niente perché è paralizzata e gli dice di stare lì con lei;
- 10) di aver deciso ad un certo momento di andarsene via, ma di essere poi tornato a casa degli zii essendosi spaventato perché la polizia arrestava i microbes, supplicando di tenerlo con loro: la zia rifiuta di riaccoglierlo in caso in quanto afferma che un musulmano non può tenere a casa un bastardo ed anzi gli precisa che se non se ne fosse andato gli avrebbe fatto del male e perfino che avrebbe potuto ucciderlo;
- 11) di essersi quindi dovuto nuovamente allontanare dalla casa degli zii e di essere stato aiutato da una signora che vende cibo e che qualche volta gli aveva dato da mangiare, offrendosi di lavorare per lei ma lei gli dice che lo può tenere solo un paio di giorni avendo altri figli ed ha paura sia del marito sia della gente che lavora per lei. Tuttavia, commossa dalla sua storia, non potendo offrire sistemazione più duratura, lo mette in contatto con un amico nel nord del Mali e lo manda là;
- 12) di essere stato un po' con questo uomo e di aver lavorato insieme a lui ma ad un certo punto non erano più andati d'accordo e nel frattempo la guerra era iniziata;

- 13) di essere stato portato da quest'uomo alla stazione degli autobus e caricato su di un autobus che lo aveva portato ad Algeri, luogo in cui l'uomo gli aveva detto che avrebbe potuto lavorare dicendogli il luogo dove avrebbe dovuto scendere dall'autobus ;
- 14) giunto in Algeria, tuttavia, viene imprigionato per due mesi ma poi riesce a scappare quando gli arabi vanno a prendere la gente per lavorare;
- 15) dall'Algeria va in Libia e raggiunge infine in Italia;
- 16) precisa che non è stato facile farsi mandare il certificato di nascita dalla zia, che non lo vuole più vedere ;
- 17) teme di rientrare in Costa d'Avorio perché non ha nessuno, non sa dove andare e la zia è cattiva

Riconvocato dalla Commissione in data 14 ottobre 2019 in presenza del tutore, conferma quanto narrato nel precedente colloquio .

Allega: certificato di nascita

La Commissione Territoriale ha notificato al ricorrente due volte il diniego: una prima volta con la indicazione della data di nascita 1 gennaio 1998 e una seconda volta con la data di nascita 15 ottobre 2002 (la stessa riportata sul certificato di nascita prodotto) con notifica al tutore in data 29 gennaio 2020. Nel diniego la Commissione Territoriale, ritenuto credibile il ricorrente per quanto riguarda la circa il profilo etnolinguistico e la propria provenienza dal **Senegal** (???) (<https://www.ethnologue.com/country/SN/languages>) considera non credibile il racconto avendolo ritenuto scarno e sommario in generale ed in particolare asserendo che vaghe e sommarie erano le dichiarazioni relative alle vicende familiari, che erano l'unica motivazione di espatrio. Ad avviso della Commissione Territoriale non emergeva l'esistenza di una situazione di persecuzione o discriminazione ed il timore in caso di rientro sembrava più legato ad assenza di legami che a motivazioni di carattere persecutorio. A fronte di ciò respingeva la domanda esaminando la situazione generale di sicurezza del Senegal, considerato erroneamente luogo di origine e abituale residenza del richiedente.

Con tempestivo ricorso parte ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti evidenziando la illegittimità della prima notifica, quella eseguita a mani del minorenne, e nel merito ripercorrendo i fatti narrati e sottolineando che l'espatrio risaliva al 2015, quando il ragazzo non aveva ancora 13 anni e che era ancora minorenne al momento dell'ingresso in Italia e sottolineando le violazioni dei diritti di minore subite nel paese d'Origine. Quanto al rischio rilevava : *“Nel caso in esame appare evidente la sussistenza del rischio di subire un grave danno, consistente nella certezza di venire ucciso nel proprio Paese per i motivi già espressi; il ricorrente, non essendo una persona influente, non può nemmeno sperare di ricevere una tutela da parte della polizia locale che, al contrario, considerandolo un minore abbandonato, un microbes, lo arresterebbe. Tali circostanze sono confermate anche da alcuni report che verranno prodotti in corso di causa.”* Contestava la decisione della Commissione Territoriale che non teneva conto di questi fondamentali elementi. Rappresenta che nelle more, il Tribunale dei Minorenni aveva ratificato le misure di accoglienza disposte, nominato il tutore, disposto gli accertamenti dell'età, che erano stati eseguiti presso l'ospedale di Cremona ed hanno dato esito positivo (18 anni con possibilità di errore +/- 2 anni). Concludeva infine come segue.” *dichiarare l'illegittimità di entrambi i provvedimenti impugnati, riconoscendo lo status di rifugiato del ricorrente di cui alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; in subordine: protezione sussidiaria; o il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 commi 1 e 1.1. del D. Lgs 286\1998 e dall'art. 32 c. 3 D. Lgs 25\2018;*

protezione umanitaria.” **Allega:** decisione della CT del 18 dicembre 2018; Provvedimento che dispone accertamento età del TM Brescia del 1° ottobre 2019 comunicazione del 13 febbraio 2020 Medicina legale ASST Cremona; provvedimento provvisorio del TM Brescia del 6 settembre 2019 con affidamento e nomina tutore.

Il Ministero resistente trasmetteva, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il P.M., nonostante la rituale comunicazione, nulla faceva pervenire .

Nelle note di trattazione scritta del 5 ottobre 2020 chiariva che il Tribunale per i minorenni di Brescia con decreto del 30/06/2020 aveva disposto il cd. prosieguito amministrativo fino ai 21 anni di età, ovvero, ratificando le misure di accoglienza disposte in suo favore, lo affidava anche oltre la maggiore età, permanendo il suo consenso, ai servizi sociali, affinché questi pongano in essere in suo favore ogni utile intervento diretto a conseguire l'autonomia mediante l'inserimento sociale e amministrativo. Rilevava che, grazie a quanto disposto dal predetto decreto del Tribunale per i minorenni di Brescia, attualmente frequenta la scuola presso il CPIA di Cremona al fine di conseguire la licenza media e segue un corso professionalizzante per apprendere il mestiere di meccanico proposto da IAL Lombardia. Insisteva per l'accoglimento del ricorso. **Allega:** decreto TM 30 giugno 2020 dispone prosieguito amministrativo

La vicenda narrata dal richiedente, a giudizio del Tribunale, non pare meritevole dello *status* di rifugiato e ciò indipendentemente dalla credibilità dello stesso richiedente la protezione, non ricorrendone i presupposti.

Lo *status di* rifugiato può, infatti, essere riconosciuto allo straniero che abbia un ragionevole timore di poter essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione (art. 1, Conv. Ginevra, 28 luglio 1951; v. l. 24 luglio 1954 n.722); in particolare, la condizione di «rifugiato» può essere accordata al cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (art. 2, lett. d, Dir. 2011/95/UE; v. D.Lgs 21 febbraio 2014 n. 8).

Ebbene dalla stessa narrazione del ricorrente, di padre ignoto e orfano di madre, si evince che è stato sostanzialmente abbandonato dalla famiglia di origine della madre dopo l'incidente subito dalla nonna materna che si era paralizzata in quanto evidentemente ritenuto un peso per la sua famiglia finendo per vivere per strada e associandosi ai cd microbes¹ (bande di ragazzini e

¹ La città di Abidjan conta 4.707.404 abitanti e concentra i maggiori episodi di violenza sociopolitica che colpiscono il paese da oltre 10 anni, ricondotti principalmente a gruppi criminali comunemente conosciuti come "microbes", composti da giovani svantaggiati, dai 10 ai 25 anni, che seminano terrore. Si definiscono anche come "**Vohon-vohon**", termine che designa un insetto volante il cui ronzio disturba. (OFpra, *Côte d'Ivoire: Les groupes de "microbes" à Abidjan*, Febbraio 2017, <https://www.ofpra.gouv.fr/fr/1-ofpra/nos-publications/afrique#C%C3%B4te%20d'Ivoire>). Questi gruppi, micro-società organizzate e gerarchiche, sono chiamate anche "**gbonhis**". (Interpeace, *Exister par le Gbonhi*, 2017, <http://www.interpeace.org/wp-content/uploads/2017/02/Interpeace-%E2%80%93-Exister-par-le-Gbonhi-%E2%80%93-Rapport-2017.pdf>)

Il fenomeno dei «minori in conflitto con la legge» o microbes, è nato nel quartiere Abobo di Abidjan nel 2012, dopo la crisi post-elettorale. Questi gruppi criminali giovanili operano essenzialmente ad Abidjan, ma la loro presenza è stata talvolta segnalata anche in altre città del Paese. (EASO, *Costa d'Avorio, Notizie sul paese d'origine*, giugno 2019, <https://easo.europa.eu/sites/default/files/publications/2019-easo-coi-cotedivoire.pdf>). I "microbi" hanno poi allargato il loro campo d'azione ai distretti di Adjamé, Attécoubé, Anyama e poi Yopougon. (OFpra, *Côte d'Ivoire: Les groupes de "microbes" à Abidjan*, op. cit.)

adolescente privi di ogni supporto familiare), per poi abbandonarli per timore di essere arrestato e quindi finendo nella rete del traffico dei minori. Sicchè non sussistono neppure in via astratta i requisiti per riconoscere lo *status*.

Quanto alla protezione sussidiaria disciplinata dall'art. 2 e 14 lettera a) e b) del d. lgs. 251/2007 si osserva quanto segue. L'art. 2 comma 1 lett. g) definisce, infatti, persona ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

La definizione di danno grave è contenuta nel successivo articolo 14, il quale, infatti, specifica che per danno grave si deve intendere:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Considerando che l'art. 5 del citato D.Lgs. stabilisce che l'attività di persecuzione o il danno grave possa essere riconducibile, oltre che allo Stato, anche a partiti, organizzazioni e in generale soggetti non statuali, un'interpretazione estensiva dei termini "condanna a morte" e "pena di morte" porta a ritenere che, in astratto, possa sussistere il presupposto per tale forma di protezione internazionale anche nel caso in cui la minaccia di morte provenga da un singolo soggetto privato. Peraltro ciò non esime dalla necessità di verificare la sussistenza degli altri presupposti indicati dalla normativa e, quindi, del "fondato motivo" di ritenere la sussistenza di un "rischio effettivo" e dell'impossibilità di ottenere tutela da parte dello stato o delle altre organizzazioni che controllano il territorio.

Ciò posto è necessario verificare se il racconto del richiedente sia credibile e se integri i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

E' noto che, con riguardo alla specifica materia, l'onere della prova, pur non derogato, è comunque attenuato, dovendo essere considerati veritieri anche quegli aspetti od elementi delle dichiarazioni che non siano suffragati da prove se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la

Molti microbes sono ragazzi che hanno perso uno o entrambi i genitori o vivono con membri della loro famiglia allargata, anche se hanno ancora uno o entrambi i genitori. La maggior parte proviene da contesti e quartieri svantaggiati di Abidjan (soprattutto Abobo) e spesso ha abbandonato la scuola. Prevalentemente si tratta di Dioula. **Alcuni hanno fatto parte di milizie locali durante la crisi post-elettorale o hanno aiutato i combattenti in altro modo.** Secondo il sociologo Rodrigue Fahiraman Koné, le attività svolte durante il conflitto hanno abbattuto le loro barriere morali ed etiche nei confronti dell'uso della violenza e hanno fatto sì che prendessero confidenza con le armi e la violenza. (EASO, *Costa d'Avorio, Notizie sul paese d'origine*, op. cit.)

"Secondo gli studiosi, le **motivazioni** che muovono i membri della gang vanno ricercate non soltanto nel tentativo di sfuggire alla povertà, ma anche nel desiderio di ottenere un riconoscimento sociale all'interno del gruppo. Le gang offrono anche la prospettiva di salire nella scala sociale. Inoltre, in un contesto che non offre prospettive di lavoro e in cui l'istruzione non garantisce alcun progresso sociale, anzi la violenza è una realtà quotidiana, i membri delle gang vedono nella criminalità un'attività economica legittima". (EASO, *Costa d'Avorio, Notizie sul paese d'origine*, cit.)

domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (cfr. art. 3 D. Lvo 251/2007).

L'esame delle dichiarazioni rese in sede di audizione porta il Collegio a formulare un giudizio sulle dichiarazioni rese dal ricorrente, che era minore e analfabeta, diverso da quello della Commissione Territoriale le cui valutazioni risultano, come sostiene la difesa del richiedente, superficiali. Infatti il vissuto descritto è dettagliato e coerente (considerato un bastardo, un estraneo, obbligato al lavoro domestico minorile, niente istruzione, nessuna figura di riferimento) sia dal punto di vista intrinseco che dal punto di vista estrinseco (ved. report Easo COI). La superficialità dell'esame da parte della Commissione Territoriale si evince agevolmente anche dai plurimi errori commessi: il bisogno di protezione sussidiaria lettera c) viene valutata considerando il Senegal come Paese d'Origine anziché la Costa d'Avorio, l'errore fatto sulle procedure e garanzie da doversi tenere in caso di richiedente minorenni (o che tale appare e dichiara di non sapere la propria età), in particolare l'omissione dell'obbligo di sospendere l'audizione e mandare gli atti al PM presso Il Tribunale per i minorenni per gli accertamenti dovuti, quello di trattare con priorità il caso e di considerare l'età al momento dell'ingresso in Italia. A ciò deve aggiungersi che nel corso della seconda audizione (mera richiesta di conferma di quanto dichiarato in assenza delle garanzie nella prima) non è stata considerata la minore età sia al momento dell'espatrio sia dell'ingresso in Italia sia della domanda di protezione e della decisione stessa. Al riguardo merita ricordare la sentenza della Corte di Cassazione n. 6913/2020 dell'11/03/2020.

Il Collegio sottolinea innanzitutto che la narrazione della vita e degli abusi subiti dal ricorrente presso la famiglia degli zii riflette la situazione dei minori orfani in Costa D'Avorio. E' infatti molto comune per gli orfani *“Il lavoro alle dipendenze dei parenti”* che *“ non soltanto è mal retribuito o non lo è affatto, ma espone i bambini ad abusi ai quali non riescono quasi mai a sottrarsi. Le condizioni di lavoro e lo status in cui vivono i piccoli sfruttati fanno sì che il confine tra asservimento e schiavitù spesso sia indistinto; per milioni di essi la differenza tra le due condizioni è di fatto irrilevante. Schiavi veri e propri sono i circa 200.000 minori 96 inclusi numerosi bambini molto piccoli, persino di soli tre anni 96 che ogni anno vengono acquistati (oppure rapiti) e venduti come schiavi in paesi diversi da quello d'origine. Le attività alle quali sono destinati vanno dalla prostituzione ai lavori domestici, dall'accattonaggio all'estrazione mineraria al lavoro agricolo. Se per "lavoro" si può intendere anche quell'insieme di espedienti, di attività illegali e criminali grazie ai quali vive una larga parte della popolazione inurbata, "lavorano" anche i bambini cosiddetti "di strada" e "per strada". La prima espressione si riferisce ai minori che non vanno a scuola, sono privi di referenti adulti, vivono per conto proprio spesso associandosi in bande di coetanei: si tratta di bambini abbandonati o cacciati dai genitori oppure orfani o, ancora, che hanno deciso di lasciare una famiglia tutt'altro che amorevole”..
<http://www.svipop.org/stampaArticolo.php?idArt=35&sez=2> come appunto è accaduto al ricorrente divenuto bambino di strada a 12 \13 anni di età, associatosi ai microbes e quindi abbandonata la banda consegnato, dalla donna che lo aveva soccorso e che lo faceva lavorare, ad un uomo del Mali per il quale aveva pure lavorato al Nord per poi essere da quest'ultimo mandato in Algeria e riuscendo a sottrarsi ai vari passaggi di mano dei trafficanti\sfruttatori solo con la prigionia in Algeria. Nel ricorso viene inoltre riferito che ha subito ulteriori maltrattamenti in Libia in relazione ai quali peraltro alcuna domanda gli è stata posta durante la audizione benchè l'intervistatore abbia sospettato trattarsi di un soggetto trafficato come si evince dal tenore delle domande che gli erano state rivolte*

Ciò posto il Collegio osserva che benchè l'attuale Costituzione ivoriana proibisca esplicitamente il lavoro minorile e sancisca il diritto all'istruzione sia per i ragazzi che per le ragazze, i bambini (soprattutto quelli orfani o rapiti o rimasti in strada) sono impiegati nelle più dure forme di lavoro minorile, a partire dal lavoro domestico in condizione di sostanziale schiavitù alla raccolta di cacao e caffè. (ved report COI UNIROMA3 aggiornato al 2019) Solamente nel 2016 il governo ha promulgato una legge anti-tratta che comporta pene più severe per i trasgressori, ma non è stato in grado di farla osservare. Infatti “ *La maggior parte delle vittime identificate della tratta di esseri umani è costituita da minori⁸⁶⁹, che vengono sfruttati all'interno della Costa d'Avorio ma anche in altri Paesi. I minori sottoposti alle peggiori forme di lavoro minorile nella raccolta del cacao e del caffè sono talvolta vittime di tratta. 870 Ragazzi ivoriani sono costretti a lavorare in agricoltura e nel settore dei servizi, soprattutto nella produzione del cacao. 871 https://www.ecoi.net/en/file/local/2018206/2019_EASO_COI_Cotedivoire_IT.pdf* E ancora “*La Costa d'Avorio è un paese di origine, transito e destinazione per donne e bambini sottoposti a lavori forzati e sfruttamento sessuale. Il governo della Costa d'Avorio non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione della tratta, ma sta compiendo notevoli sforzi per farlo. Questi sforzi comprendono un aumento delle indagini, azioni penali e condanne e il coordinamento con una ONG per aprire e gestire un rifugio per i minori vittime di sfruttamento e tratta. **Il governo continua a essere carente rispetto ai meccanismi formali per identificare le vittime della tratta di adulti o inviare assistenza alle vittime della tratta.** Nonostante la convocazione del comitato anti-tratta, il coordinamento del governo per attuare il piano d'azione nazionale 2016-2020 ha continuato a essere debole. Il governo non ha fornito risorse sufficienti alle forze dell'ordine per indagare sui casi di tratta. (USDOS, 2019 Trafficking in Persons Report, <https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report/>, p. 157- 158) **Finanziamenti e risorse limitati per l'applicazione della legge hanno creato gravi lacune nella capacità del governo di affrontare la tratta di esseri umani.** La sotto-direzione per la lotta contro la tratta e il lavoro minorile (SDLTEDJ, la sotto-direzione o unità anti-tratta) aveva la responsabilità principale dell'applicazione delle leggi anti-tratta e delle indagini sui casi in tutto il paese, sebbene avesse personale solo ad Abidjan. I gendarmi del ministero della Difesa erano responsabili delle indagini nelle zone rurali dove la sottodirezione non era presente. I livelli di finanziamento sono rimasti gravemente inadeguati. La limitazione delle risorse ha anche costretto la Brigata Mondaine, l'unità responsabile delle indagini sulla prostituzione e il traffico sessuale, ad Abidjan e ad alcuni distretti regionali, rendendo le due unità principali anti-tratta incapaci di coprire gran parte del paese. L'Unità per la criminalità organizzata transnazionale (UCT) aveva giurisdizione nazionale sulla criminalità organizzata transnazionale, compreso un dipartimento specializzato sul traffico di esseri umani. La sotto-direzione aveva il mandato per il traffico di bambini, l'UCT era responsabile per il traffico transnazionale e la Brigata Mondaine si occupava del traffico sessuale; tuttavia, le unità mancavano di coordinamento e nessuna unità aveva una chiara responsabilità per il traffico interno di adulti per lavoro. Le autorità fuori Abidjan non avevano una formazione per identificare e indagare sulla tratta. **Alcuni giudici e pubblici ministeri sono rimasti all'oscuro della legge del 2016 e hanno continuato a utilizzare la legge del 2010 e gli statuti di sfruttamento per perseguire i casi di tratta, che comportavano sanzioni minori**” La Costa d'Avorio è stata invitata a “rivedere le procedure esistenti utilizzate per identificare potenziali vittime di tratta, per includere adulti e vittime tra le popolazioni vulnerabili e incorporare le modifiche nei corsi di formazione esistenti. • Istituire e formare funzionari su un meccanismo standardizzato di rinvio delle vittime da utilizzare in tutti i ministeri per garantire che*

tutte le vittime della tratta ricevano servizi. • *Delineare chiaramente le responsabilità per le attività nel piano d'azione contro la tratta 2016-2020 e finanziarne l'attuazione.* • *Aumentare i finanziamenti per espandere alloggi e servizi per le vittime della tratta, compresi gli adulti, e continuare a istituire rifugi per le vittime come indicato nel piano d'azione nazionale.* • *Garantire che le forze dell'ordine rispettino la sicurezza delle ONG che forniscono servizi alle vittime e far rispettare il diritto delle vittime di tratta di ricevere cure senza violenza e intimidazioni.* • ***Indirizzare gli ispettori del lavoro a ispezionare il settore informale per il lavoro forzato.*** • *Monitorare attivamente le agenzie e gli intermediari che reclutano gli ivoiriani per lavorare all'estero e indagare sulle accuse di reclutamento fraudolento.* • *Migliorare la raccolta dei dati sugli sforzi contro la tratta.*” Del resto “ *Come riportato negli ultimi cinque anni, i trafficanti di esseri umani sfruttano le vittime nazionali e straniere in Costa d'Avorio e i trafficanti sfruttano le vittime della Costa d'Avorio all'estero. **La maggior parte delle vittime identificate sono bambini; trafficanti sfruttano anche i ragazzi ivoiriani nei lavori forzati nell'industria agricola e dei servizi, in particolare nella produzione di cacao. I ragazzi dell'Africa occidentale, Burkinabes compresi, possono essere costretti a lavorare in agricoltura (nelle piantagioni di cacao, caffè, ananas, anacardi e gomma e nell'allevamento di animali) e nelle miniere, falegnameria, edilizia e mendicante in Costa d'Avorio. I trafficanti spesso operano in reti consolidate composte sia da ivoiriani che da stranieri e, in caso di tratta transnazionale, utilizzano i social media, rendendo le reti difficili da individuare per le forze dell'ordine. Nel 2018, le autorità hanno stimato che ci fossero più di 2.000 ivoiriani, burkinabé, maliani, nigerini e senegalesitalibés (studenti nelle scuole coraniche) nella Costa d'Avorio settentrionale e centrale e che gli insegnanti corrotti costringono molti di loro a mendicare. ONG e funzionari riferiscono che i trafficanti di droga usano bambini - alcuni dei quali potrebbero essere costretti - per vendere e trafficare droga nei ristoranti e nei nightclub. I trafficanti sfruttano uomini e ragazzi ai lavori forzati nelle fattorie in Tunisia, spesso promettendo agli uomini lavori ben pagati e ai ragazzi l'opportunità di giocare a calcio. I funzionari hanno identificato un aumento dei migranti ivoiriani in Libia e Tunisia che erano vulnerabili alla tratta. Le autorità hanno anche notato un aumento delle vittime di tratta di uomini tra i migranti in Europa rispetto all'anno precedente. I migranti partono comunemente da Daloa e procedono in aereo verso la Tunisia, o via terra via Mali e Algeria fino alla Libia o, in misura minore, via Niger alla Libia. I migranti irregolari ivoiriani in Algeria sono vulnerabili alla tratta a causa del loro status irregolare. Durante il precedente periodo di riferimento, le autorità francesi hanno sciolto una rete di trafficanti ivoiriani collegata a Daloa che forniva documenti falsi ai minori ivoiriani e facilitava i loro viaggi in Francia attraverso la Libia e l'Italia. I datori di lavoro kuwaitiani reclutano sempre più lavoratori domestici dalla Costa d'Avorio che potrebbero essere vulnerabili alla servitù domestica in Kuwait. Durante il periodo in esame, le vittime della tratta in Ivoir sono state identificate in Spagna, Italia e Regno Unito. Ved Relazione annuale sulla tratta di esseri umani (da aprile 2019 a marzo 2020)<https://www.ecoi.net/en/document/2036242.html>***

In conclusione appare evidente che il ricorrente sia stato vittima dapprima di lavoro forzato in Costa d'Avorio da parte della sua famiglia e quindi vittima di traffico transnazionale, sempre per essere adibito al lavoro forzato, seguendo il tragitto delineato nella sopra citata relazione e cioè dalla Costa d'Avorio al nord del Mali e da quest'ultimo all'Algeria per poi raggiungere la Libia e infine l'Italia .

Ad avviso del Collegio la vulnerabilità del ricorrente e la sua attuale giovane età e la mancanza di una rete parentale di riferimento non consentono una prognosi favorevole in merito alla possibilità che egli possa sottrarsi al traffico di esseri umani ed al lavoro forzato in caso di

rimpatrio in Costa D'Avorio in quanto, da un lato, anche gli uomini ed i giovani maggiorenni continuano ad essere assoggettati ai lavori forzati all'interno e destinati al traffico transnazionale e, dall'altro, per il fatto che non possa avvalersi della protezione delle autorità del suo Stato per le carenze del sistema di tutela delle vittime della tratta che la Costa d'Avorio sta faticosamente implementando. Non essendovi dubbio alcuno che l'assoggettamento a forme di lavoro forzato \ schiavitù debba considerarsi un trattamento inumano e degradante, va sottolineato che, nel caso di specie, alla luce di quanto sopra esposto, sussiste il fondato motivo di temere che in caso di rimpatrio il richiedente possa nuovamente subire tale abuso e che quindi sussista un "rischio effettivo" di danno grave senza la possibilità di ottenere tutela dal Proprio paese di origine.

Al ricorrente va perciò riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lettera b) citato decreto.

La circostanza che parte ricorrente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che parte resistente sia la stessa amministrazione statale autorizza la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa così provvede:

accoglie il ricorso *in parte qua* e per l'effetto riconosce la protezione sussidiaria ex art. 14 lettera b) del d. lgs. 251/2007 a (CF) CUI:05M0CBC Vestanet: CR3166 nato in Costa D'avorio il ;

dispone che il presente decreto sia notificato alla parte ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia;

spese compensate .

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del giorno 25 novembre 2020

Il Presidente Est.
dott.ssa Mariarosa Pipponzi